

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE
RESOCONTO STENOGRAFICO
SEDE LEGISLATIVA

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2012

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANUELA GHIZZONI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato) (C. 2800); Giancarlo Giorgetti e Caparini: Disposizioni in materia di impianti sportivi (C. 1255); Lolli ed altri: Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (C. 1881); Frassinetti e Granata: Disposizioni per promuovere lo sport attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi (C. 2251); Ciocchetti: Norme per la promozione dell'attività sportiva attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi (C. 2394); Giorgio Conte: Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di costruzione, acquisto, ampliamento e modifica degli impianti sportivi (C. 4655);	
Ghizzoni Manuela, <i>Presidente</i>	3	Ghizzoni Manuela, <i>Presidente</i>	3, 5, 6
Missioni:			
Ghizzoni Manuela, <i>Presidente</i>	3		
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
Senatori Butti ed altri; Butti ed altri; Giambrone ed altri: Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (<i>Approvata, in un testo unificato</i> ,			

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-FareItalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

	PAG.		PAG.
Barbaro Claudio (FLpTP), <i>Relatore</i>	4	Zazzera Pierfelice (IdV)	4
Di Centa Manuela (PdL)	5	<i>ALLEGATI:</i>	
Gnudi Piero, <i>Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport</i>	4, 6	<i>Allegato 1:</i> Nuovo testo elaborato dalla Commissione in sede referente adottato come testo base	9
Goisis Paola (LNP)	6	<i>Allegato 2:</i> Emendamento approvato in linea di principio	14
Lolli Giovanni (PD)	5		

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MANUELA GHIZZONI

La seduta comincia alle 15,40.

(La Commissione approva il verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, il deputato Colucci è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione delle proposte di legge senatori Butti ed altri; Butti ed altri; Giambrone ed altri: Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (approvata, in un testo unificato, dalla 7ª Commissione permanente del Senato) (C. 2800); Giancarlo Giorgetti e Caparini: Disposizioni in materia di impianti sportivi (C. 1255); Lolli ed altri: Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (1881); Frassinetti e Granata: Disposizioni per promuovere lo sport attraverso la costruzione

e la ristrutturazione di impianti sportivi (C. 2251); Ciocchetti: Norme per la promozione dell'attività sportiva attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi (C. 2394); Giorgio Conte: Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di costruzione, acquisto, ampliamento e modifica degli impianti sportivi (C. 4655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei senatori Butti ed altri; Butti ed altri; Giambrone ed altri: « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale », già approvata, in un testo unificato, dalla 7ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 ottobre 2009; e dei deputati Giancarlo Giorgetti e Caparini: « Disposizioni in materia di impianti sportivi »; Lolli ed altri: « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi »; Frassinetti e Granata: « Disposizioni per promuovere lo sport attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi »; Ciocchetti: « Norme per la promozione dell'attività sportiva attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi »; Giorgio Conte: « Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di costruzione, acquisto, ampliamento e modifica degli impianti sportivi ».

Ricordo che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricordo altresì che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, sulla quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 14 giugno 2012.

Avverto che l'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame è subordinato al recepimento di una condizione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CLAUDIO BARBARO, *Relatore*. Il provvedimento è stato oggetto di discussione ed è stato successivamente licenziato dalla Commissione; è stato quindi presentato dal Governo un emendamento, che ovviamente io recepisco esprimendo parere favorevole. In aggiunta alle considerazioni già svolte a suo tempo, mi permetto di svolgere un'integrazione.

Proprio ieri, in ordine alle problematiche relative al mondo dello sport è stato presentato presso il CONI il Libro bianco dello sport, alla presenza anche del Ministro Gnudi: si tratta di un lavoro ben fatto, nell'ambito del quale è emerso in maniera particolare che l'impiantistica è una delle principali problematiche che di fatto ostacolano lo sviluppo dello sport in Italia. Da questo punto di vista, non possiamo che dare il nostro ulteriore contributo rispetto a quanto già svolto, grazie a un lavoro condiviso da tutti i membri della Commissione, sia per quanto riguarda il contributo in termini di idee, sia per quanto riguarda il merito della proposta stessa, il cui testo è nettamente migliorato rispetto a quello licenziato dal Senato mi permetto di dirlo senza che questo possa apparire come una valutazione negativa nei confronti del lavoro svolto al Senato.

Tra l'altro, sotto il profilo culturale è stato aggiunto un elemento che a mio avviso va in una direzione che non può che fare bene allo sport. Mi riferisco al fatto di aver collegato questa legge allo sviluppo dell'impiantistica sportiva scola-

stica. Per me che provengo dal mondo dello sport, ma credo anche per tutti coloro che amano questo mondo, tale percorso può essere considerato un viatico importante. È un'affermazione in termini di principio che ritengo totalmente propeudeutica allo sviluppo dello sport in generale.

Il mio emendamento 3.1 di fatto risponde alla necessità di inserire nel testo un parere obbligatorio da parte del Ministero per i beni e le attività culturali sui progetti che saranno definiti in base al provvedimento. Aderendo a questo invito, crediamo che l'articolato possa ritenersi completo, poiché di fatto rende obbligatorio il parere sui progetti riguardanti il mantenimento dei beni culturali.

Propongo pertanto di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato elaborato dalla Commissione in sede referente, di cui raccomando l'approvazione.

PIERO GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*. So che avete a disposizione un tempo limitatissimo, quindi il mio intervento sarà breve. Il provvedimento in esame cerca di rimediare a un problema che riguarda l'impiantistica sportiva in generale, ma soprattutto gli stadi, che sono obsoleti.

Ho assistito ai campionati europei e posso dirvi che lo stadio moderno è completamente diverso dagli stadi che abbiamo in Italia. Se vogliamo riavvicinare la gente allo sport, quindi anche alla pratica sportiva, dobbiamo ricostruire i nostri stadi, e credo che il provvedimento possa dare un utile contributo alla costruzione di stadi moderni che siano fruibili dalle famiglie e dalla gente che è interessata a questo spettacolo.

PIERFELICE ZAZZERA. Intervengo per esprimere il parere riguardo al percorso del provvedimento, apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione — insieme al Governo e al relatore — perché ci ha consentito di ottenere un approfondimento sulla tematica e di individuare le criticità.

Inoltre, l'emendamento Barbaro 3.1 ci fa stare ancora più tranquilli perché con-

cordo sulla necessità di dare impulso a una pratica, quella dello sport, che deve essere uno spettacolo i cui fruitori, cioè i cittadini che vogliono goderselo, possano recarsi in tutta serenità e tranquillità in strutture adeguate. Credo che nello spirito della legge ci sia anche la voglia di trasformare quelle attività anche in un'azione di promozione dello sport, quindi la possibilità di individuare spazi polivalenti e polisportivi. Da questo punto di vista, mi sembra un'azione meritoria.

Il lavoro svolto dalla Commissione è andato nella direzione di tutelare il territorio perché non si debbano effettuare forzature. Mi sembra che il Governo, a questo riguardo, abbia ascoltato la Commissione, in un'ottima sinergia. Il prodotto che ne è derivato mi sembra utile per il Paese.

Sebbene sia nato per un evento specifico, credo che il provvedimento potrà costituire una potenzialità ed una credenziale per poter chiedere domani, per il nostro Paese, la possibilità di organizzare eventi sportivi di alta qualità e rimettere in moto un'attività d'impresa. Da questo punto di vista, ritengo che il provvedimento sia estremamente positivo.

Il nostro voto sarà dunque favorevole, ed è frutto del processo di condivisione che possiamo considerare come buon esempio parlamentare.

GIOVANNI LOLLI. Intervengo per ringraziare il relatore e il Governo.

L'iter di esame del provvedimento è stato eccessivamente lungo e, forse perché tocca interessi importanti — è bene dirlo senza infingimenti — ha subito in tutti questi mesi la pressione di interessi, anche legittimi, che hanno costretto la Commissione a un lavoro molto approfondito.

Secondo me, il risultato è un prodotto legislativo equilibrato, che cioè tiene conto delle necessarie opportunità da offrire agli imprenditori che vogliono investire in questo campo, ma anche del fatto che stiamo maneggiando una materia delicatissima. Con questa legge vogliamo consentire di realizzare stadi moderni e impedire che, con la scusa di voler raggiungere questo

obiettivo, a qualcuno possa venire in mente di fare altro.

Mi pare che, anche grazie al Governo e persino grazie all'ultima proposta emendativa presentata, ci siamo messi completamente al sicuro, quindi vi ringrazio anche per questo.

MANUELA DI CENTA. Signor presidente, condivido totalmente l'intervento del collega Lolli e quindi riconosco il grande lavoro che è stato svolto. Abbiamo voluto porre l'attenzione nel dettaglio del provvedimento, perché gli interessi sono grandi e la decisione è molto delicata su un tema che non riguarda esclusivamente lo sport, ma ne intreccia altri legati a situazioni economiche.

Voglio sottolineare un elemento che, sulla base della discussione svoltasi in Commissione, si è voluto fortemente inserire all'interno del provvedimento: mi riferisco alla circostanza che la ristrutturazione e, quindi, la costruzione di grandi stadi, è stata legata a un impegno relativo all'edilizia scolastica nel comune limitrofo.

Abbiamo dunque agganciato, ovviamente con pesi e misure diversi, un impegno economico di grandezza enorme, quello relativo a un'innovazione degli stadi, a un principio di solidarietà, al riconoscimento che lo sport è cultura e che, accanto a questo grande complesso, ci sia anche l'impegno della ristrutturazione di una palestra, quindi relativamente all'edilizia scolastica nel comune limitrofo.

Questo è un piccolo segnale che abbiamo voluto dare, ossia di un Paese che non solo si vuole aprire allo sport, che ha un grande risvolto mediatico ed economico, ma che — come una piccola goccia in un grande mare — si apre allo sport considerato dal punto di vista dell'edilizia scolastica, sulla quale, come sappiamo tutti, in Italia siamo a livelli purtroppo molto bassi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per il

proseguo della discussione il testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

(È approvata).

Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 15,55 della giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 15,50, è ripresa alle 15,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 3.1, precedentemente illustrato.

Tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

PIERO GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Barbaro 3.1.

PAOLA GOISIS. L'emendamento va nella direzione che abbiamo sempre au-

spicato, poiché riguarda la difesa di determinate specificità del territorio, cioè il tema dei vincoli. Il fatto che il Ministero per i beni e le attività culturali abbia avvocato a sé il diritto all'ultima autorizzazione ci trova più che consenzienti. Tuttavia, poiché si tratta di un emendamento del relatore, recepito dal Governo, lasciamo il merito al Governo. Preannunzio, quindi, che ci asterremo sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. L'emendamento sarà posto in votazione in linea di principio, per essere trasmesso, ove approvato, alle Commissioni di merito per l'espressione del prescritto parere.

Pongo quindi in votazione in linea di principio l'emendamento Barbaro 3.1.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 25 settembre 2012.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

**NUOVO TESTO, ELABORATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REFERENTE, ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (C. 2800 e abb.)

Capo I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di ma-

nifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

ARTICOLO 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « impianto sportivo »: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze;

b) « evento »: l'evento sportivo anche costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

c) « complesso multifunzionale »: il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, comprendente oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo;

d) « società o associazione sportiva »: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;

e) « soggetto proponente »: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

f) « comune »: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multi-

funzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complesso multifunzionale.

CAPO II

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

ARTICOLO 3.

(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:

a) su iniziativa del soggetto proponente;

b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata con oneri e a cura del soggetto proponente da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione. Entro novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, i competenti uffici comunali ne valutano il contenuto e, in caso di valutazione

favorevole, invitano il soggetto proponente a presentare, ai fini della sua approvazione in Conferenza di servizi, ai sensi del successivo comma 3, il progetto definitivo dell'intervento, corredato degli elaborati grafici e cartografici e delle relazioni necessarie.

3. La giunta comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo, assolto l'onere di pubblicità-notizia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto della normativa regionale in materia, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che deve concludersi entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo. Gli oneri derivanti da eventuali procedure espropriative conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono a carico del soggetto proponente. I pareri e gli altri atti di assenso comunque denominati delle Autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nella Conferenza di servizi, nei modi e nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti variazioni dello strumento urbanistico e non vi sia espresso diniego della regione in ordine alla variante, il verbale conclusivo della Conferenza è trasmesso al sindaco che lo sottopone al consiglio comunale nei successivi trenta giorni. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area, ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta, tenendo conto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere e in materia di appalti. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima, redatta dall'Agenzia del Territorio. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

ARTICOLO 4.

(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, nel pieno rispetto della normativa vigente;

e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione;

f) fruibilità degli spazi per le persone disabili.

2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

b) previsione di *box* o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

c) massima adattabilità alle riprese televisive;

d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo;

e) l'uso di tecnologie innovative di produzione di energie alternative e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

CAPO III

RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

ARTICOLO 5.

(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, acquisita una apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio, può cedere, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale previsti dalla vigente normativa in materia di appalti, a titolo oneroso con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Il soggetto titolare dell'impianto definisce comunque la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenti, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

3. L'acquirente, oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati. Il soggetto titolare del diritto di superficie sugli impianti sportivi per un periodo maggiore di dieci anni è tenuto a garantire il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito.

4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni

altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.

7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 6.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

2. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 7.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 3.

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'intervento ricada anche in parte in area sottoposta a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, l'efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela, ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

3. 1. Il relatore.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16STC0020640